

CARTA SCONTO CARBURANTE

L'agevolazione dell'iniziativa "carta sconto carburante", di cui alla l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, è rivolta ai **privati cittadini**, intestatari, cointestatari, titolari di diritto reale di godimento dei veicoli, residenti nei Comuni confinanti con la Svizzera e individuati da provvedimenti della Giunta Regionale, **per consumi personali**, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Misura dello sconto

I Comuni sono classificati in due fasce di sconto, in relazione alla distanza dal confine con la Svizzera:

- **Fascia A (da 0 a 10 Km):** sconto benzina 0,23 €/litro; sconto gasolio 0,08 €/litro;
- **Fascia B (> 10 fino a 20 Km):** sconto benzina 0,15 €/litro; sconto gasolio non previsto.

Lo sconto non dipende dall'ubicazione dell'impianto di distribuzione carburante ma dal Comune di residenza del cittadino (es. un cittadino residente in un Comune appartenente alla Fascia "A" ha diritto, allo sconto di 0,23 euro al litro per la benzina, anche quando si rifornisce presso un distributore ubicato in Fascia "B").

La Regione può rideterminare la misura dello sconto, purché:

1. la differenza dei prezzi ordinari tra la Confederazione Elvetica e l'Italia sia superiore ad € 0,05 /litro;
2. Il prezzo finale praticato in Italia, al lordo dello sconto, non sia inferiore a quello praticato in Svizzera.

Chi ha diritto alle agevolazioni e per quali veicoli

Hanno diritto all'acquisto di carburante per autotrazione a prezzo scontato, ai sensi della l.r. n. 28/1999, i privati cittadini intestatari, cointestatari, titolari di diritto reale di godimento dei veicoli, residenti nei Comuni confinanti con la Svizzera individuati dai provvedimenti della Giunta Regionale, per consumi personali.

I benefici dello sconto carburante sono estesi ai componenti del nucleo familiare anagrafico degli intestatari, cointestatari, titolari di diritto reale di godimento dei veicoli, e da questi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa del carburante.

Sono, altresì, beneficiari i cittadini aventi diritto in conseguenza di un contratto di locazione finanziaria (leasing), le cui informazioni sono rilevabili dalla carta di circolazione del veicolo.

Possono beneficiare dell'agevolazione esclusivamente gli autoveicoli e i motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, intestati a persone fisiche non riconducibili ad attività d'impresa, come definiti negli artt. 53 e 54 del codice della strada:

- **AUTOVEICOLI:** veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- **MOTOVEICOLI:** veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due posti compreso il conducente.

L'agevolazione è estesa agli autocaravan (camper, motorhome, ecc.) se attrezzati per un utilizzo esclusivamente ricreativo (caratteristica rinvenibile nella carta di circolazione).

Sono esclusi i veicoli che, secondo le risultanze della carta di circolazione, non siano destinati al solo trasporto di persone (es. autocarri, motocarri, quadricicli per trasporto merci).

Come accedere al beneficio

Per poter beneficiare dello sconto carburante, il cittadino deve richiedere al Comune di residenza, l'abilitazione della propria CRS o TS-CNS attraverso una delle seguenti modalità:

1) presentazione online

inviare la richiesta dall'[Area Personale](#) (Sezione "Sistema Informativo Sconto Carburante) seguendo la procedura di seguito descritta:

- accedere con autenticazione forte utilizzando uno dei seguenti strumenti:
 - [SPID](#), sistema che permette di accedere da computer, tablet e smartphone a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password);
 - *Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)*, purché si disponga del codice PIN e di un lettore di smartcard. Per ulteriori informazioni consultare [questa pagina](#).
- inserire i dati previsti dall'applicativo ed inviare la richiesta.

2) presentazione cartacea

recarsi presso il proprio Comune di residenza con la carta di circolazione del/dei veicoli per i quali intende beneficiare dello sconto carburante e compilare l'apposito modulo. Il Comune verifica immediatamente i dati del richiedente e quelli del/dei veicolo/i associato/i e procederà all'abilitazione della carta.

In caso di veicolo cointestato, ciascun intestatario, se residente in uno dei Comuni del sistema sconto carburanti, ha diritto a richiedere l'abilitazione della propria CRS/TS-CNS per fare rifornimento a prezzo scontato.

Se si desidera estendere lo sconto anche ai componenti del proprio nucleo familiare, si deve presentare apposita richiesta attraverso una delle modalità sopra descritte (online/cartacea), in modo che questi possano usufruire dello sconto utilizzando la propria CRS/TS-CNS e il relativo PIN.

L'utilizzo della CRS/TS-CNS quale strumento per i rifornimenti di carburante a prezzo agevolato, prevede un **canone annuo di € 1,50 per ogni veicolo** associato alla CRS/TS-CNS. Il canone sarà trattenuto dallo sconto praticato in occasione del primo rifornimento di carburante effettuato nell'anno solare per un determinato veicolo, sia che venga effettuato dall'intestatario, dal cointestatario o dal componente del nucleo familiare a cui il beneficio è stato esteso. Nel caso in cui lo sconto praticato non sia sufficiente a coprire l'intero ammontare del canone, la quota residua sarà trattenuta sui rifornimenti successivi.

Le informazioni relative all'importo del canone trattenuto sullo sconto e all'eventuale quota residua, sono riportate nello scontrino rilasciato dal gestore dell'impianto.



Ulteriori indicazioni

La CRS/TS-CNS è un documento strettamente personale, non cedibile.

Il PIN è strettamente personale e, quindi, deve essere conservato dal titolare della CRS/TS-CNS; non deve essere noto a soggetti terzi. E' vietato trascriverlo sulla CRS/TS-CNS.

Il PIN deve essere digitato esclusivamente dal titolare della CRS/TS-CNS.

Il titolare risponde direttamente dell'uso irregolare e fraudolento della CRS/TS-CNS e della non corretta conservazione della stessa.

L'utilizzo della CRS/TS-CNS è strettamente legato al rifornimento di carburante per i veicoli associati. **E' pertanto severamente vietato il rifornimento delle taniche a prezzo scontato.**

I quantitativi massimi di carburante acquistabili a prezzo agevolato, non possono superare gli **80 litri al giorno** e i **250 litri al mese** per ciascun veicolo, anche nel caso in cui su una singola targa risultino abilitate più CRS/TS-CNS.

Tra un rifornimento a prezzo scontato e il successivo devono trascorrere almeno 12 ore.

La stessa CRS/TS-CNS può essere utilizzata per l'esecuzione di transazioni consecutive solo a seguito dello storno della prima registrazione.

Attraverso la lettura dello scontrino emesso dal POS è possibile **controllare il saldo giornaliero e mensile dei rifornimenti effettuati a prezzo scontato** e segnalare eventuali discordanze o anomalie a Regione Lombardia.

Il **cambio di residenza nell'ambito dello stesso Comune** dovrà essere comunicato tempestivamente al competente ufficio comunale che aggiornerà gli archivi del sistema "Sconto Carburante".

In caso di **trasferimento della residenza in altro Comune, ammesso al beneficio della "carta sconto carburante"**, il cittadino, per poter continuare a fruire del beneficio dello sconto, dovrà chiedere al nuovo Comune di residenza una nuova abilitazione della propria CRS/TS-CNS e di quella degli eventuali familiari. Il Comune di provenienza può procedere d'ufficio ad inibire l'utilizzo della CRS/TS-CNS.

In caso di **trasferimento della residenza in altro Comune, non ammesso al beneficio della "carta sconto carburante"**, il cittadino, dalla data del suo trasferimento, non sarà più autorizzato ad effettuare rifornimenti di carburante a prezzo scontato. Il Comune di provenienza procederà d'ufficio ad inibire l'utilizzo della CRS/TS-CNS.

E' obbligatorio **comunicare al proprio Comune di residenza il venir meno dell'intestazione o della titolarità del diritto reale di godimento sul veicolo** per il quale è in corso il beneficio dello sconto sui rifornimenti di carburante. In caso di inosservanza di tale obbligo, in sede di controllo, il Comune procederà ad inibire l'utilizzo della CRS/TS-CNS.

La sospensione della fruizione dello sconto ha effetto, dalla medesima data, anche nei confronti dei componenti del rispettivo nuclei familiari autorizzati.

La mancata osservanza delle disposizioni recate dalla l.r. n. 28/1999, comporta, da parte delle Amministrazioni Comunali, l'applicazione delle seguenti **sanzioni** previste dall'art. 8 della medesima legge:

- 1) *Chiunque effettui il rifornimento senza averne titolo ai sensi della presente legge o il beneficiario che effettui il rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo non spettante, mediante utilizzo di identificativo (C.R.S.) altrui, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 3.000 oltre al ritiro dell'identificativo (C.R.S.) impropriamente utilizzato.*
- 2) *Il beneficiario che cede il proprio identificativo (C.R.S.) ad altri o lo utilizzi per veicoli altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00.*
- 3) *Il gestore dell'impianto che:*
 - a. *non verifichi che il veicolo per il quale è effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo (C.R.S.)*
 - b. *non effettui le registrazioni dei quantitativi erogati**è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 3.000 oltre alla sospensione provvisoria dell'autorizzazione alla vendita di carburante per autotrazione a prezzo ridotto, per un periodo non superiore a trenta giorni.*
- 4) *Il gestore dell'impianto che non dia idonea evidenza al pubblico della propria fascia di appartenenza, delle riduzioni e dei prezzi praticati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 1.000 a € 10.000.*
- 5) *Nel caso in cui il gestore dell'impianto sia incorso nella medesima violazione per la quale abbia subito la sospensione provvisoria prevista al punto 3), la Regione procede alla revoca definitiva dell'autorizzazione alla vendita di carburante per autotrazione a prezzo ridotto.*

U. O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali